

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
COMUNE DI MARCARIA ( MN )  
Denominato " ORGANISMO MANTOVANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO"  
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA**

Art.10 c. 5 D.M.Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 e Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e ss.mm.ii.

**INDICE**

**Art. 1 - Definizioni**

**Art. 2 - Oggetto**

**Art. 3 - Funzioni e obblighi**

**Art. 4 - Sede, Organi, Durata**

**Art. 5 - Gestori della crisi e Ausiliari**

**Art. 6 - Procedure applicabili**

**Art. 7 - Accesso e Norme Procedurali**

**Art. 8 - Incompatibilità e Decadenza**

**Art. 9 - Riservatezza**

**Art. 10 - Compensi**

**ART. 1 - DEFINIZIONI**

1. Nel presente Regolamento:

- l'espressione "O.C.C." indica l'Organismo per la composizione della crisi da sovra indebitamento, istituito quale articolazione interna presso il Comune di Marcara ( MN ) con delibera n.98 del 21/10/2017, che anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e degli artt. 2 lett d) e 4 D.M.Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 ;
- l'espressione "Gestore della Crisi" indica la persona fisica che, individualmente o collegialmente, incaricato dall'O.C.C., svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2 lett f) D.M.Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 ;
- l'espressione "Gestione della Crisi da Sovraindebitamento" indica il servizio reso dall'Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2 lett e) D.M. Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 ;
- l'espressione "sovra indebitamento" indica la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett a) Legge n. 3/2012;
- l'espressione "consumatore" indica il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett b) Legge n. 3/2012;
- l'espressione "referente" è la persona fisica che , agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi ai sensi dell'art. 2 lett i) D.M. Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 ;

- l'espressione " Ausiliari" indica i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2 lett g) D.M. Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 ;

## **ART. 2 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, indicante l'atto adottato dall'Organismo Mantovano di Composizione Crisi, contiene le norme di autodisciplina del funzionamento e organizzazione interna dell'OCC costituito presso il Comune di Marcaria (MN) in relazione alla gestione, mediante i propri Gestori della Crisi, delle procedure di sovra indebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché dell'art. 2 lett I) D.M. Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 ;
2. Le norme di autodisciplina del presente Regolamento sono vincolanti per tutti i suoi aderenti.
3. Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

## **ART. 3 - FUNZIONI E OBBLIGHI**

1. L' O.C.C. svolge le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della Legge n. 3/2012 ss.mm.ii e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e 10 del D.M. Giustizia n. 202/2014 e successive modificazioni.

## **ART. 4 - SEDE – ORGANI – DURATA**

1. L'Organismo Mantovano di Composizione della Crisi ha sede presso il Comune di Marcaria, Ufficio Settore Servizi Sociali, sito in Marcaria ( MN) Via F. Crispi n. 81. Ha lo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
  2. Per il suo funzionamento l'O.C.C. si articola nei seguenti Organi:
    - il Referente;
    - la Segreteria Amministrativa;
    - il Responsabile Scientifico.
  3. Il Referente, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi; assume la direzione dell'Organismo, ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi. Il Referente inoltre:
    - cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ;
    - individua nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti di qualificazione professionale per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
    - esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
    - dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
    - dichiara la neutralità dell'organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
    - nomina o sostituisce il gestore della crisi/liquidatore;
    - procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento. Il Referente è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.



4. Per la Segreteria Amministrativa l'O.C.C. si avvale del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Marcaria all'uopo delegato, che ha l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario. La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il Registro del Procedimento di Composizione della crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento/consumatore, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito (RPCC) ;

- il Registro dei Gestori della crisi (RGC);

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Responsabile Scientifico:

- il Registro relativo alla Formazione dei Gestori della crisi (RFGC) comunicando al Referente ed al Responsabile Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La Segreteria sotto la direzione del Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;

- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il Responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

5. Il Responsabile Scientifico è individuato dal Referente tra i componenti dell'OCC ovvero tra gli Avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche. Il Responsabile Scientifico dura in carica 1 anno e può essere rinnovato.

Il Responsabile Scientifico svolge le seguenti attività: formula al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai Registri ; cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della crisi (RGC).

## **ART. 5 - GESTORI DELLA CRISI e AUSILIARI**

1. La nomina del Gestore della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'O.C.C. del Comune di Marcaria ( MN ).

2. Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della crisi (RGC) dell'O.C.C. gli Avvocati ed i Commercialisti iscritti ai rispettivi Ordini di appartenenza che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

- siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto,

- abbiano anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno anni 5.

- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato in conformità al D.M. Giustizia n. 202/2014 ovvero si trovino nella disciplina transitoria di cui all'art. 19 del citato decreto. Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale ed in quest'ultimo caso il



gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'O.C.C.

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore / consumatore.

3. Il Gestore della crisi/Liquidatore incaricato è obbligato a garantire, in particolare, la propria indipendenza, imparzialità, neutralità, integrità, competenza, diligenza ed operosità, riservatezza, correttezza e lealtà rispetto ai debitore/consumatore;

- **Indipendenza:** il Gestore della Crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità ed in tal caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura da sovra indebitamento. Il Gestore della Crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o di poter subire condizionamenti dalle parti o dai soggetti legati alle parti del procedimento.
- **Imparzialità:** il Gestore della Crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.
- **Neutralità:** il Gestore della Crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.
- **Integrità:** è fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.
- **Competenza:** il Gestore della Crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.
- **Diligenza e Operosità:** il gestore della Crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
- **Riservatezza:** il Gestore della Crisi ha l'obbligo del segreto professionale mantenendo riservata sino al termine della procedura ogni informazione inerente che emerga durante il suo svolgimento.
- **Correttezza e Lealtà:** il Gestore della Crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'OCC di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

4. Il Gestore della Crisi che non ottempera ai suddetti obblighi è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC che nomina altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

5. Ai fini di cui sopra, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1°c CPC e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente ed in maniera imparziale le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato. Costituisce motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore della crisi incaricato di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due anni o comunque essere legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore. Accettato il mandato, il Gestore della crisi/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.



Gli organi individuati di cui all'art. 4, il Referente e la Segreteria Amministrativa, compresi i singoli membri degli Organi collegiali, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure di sovra indebitamento e liquidazione dei beni gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

6. Gli Ausiliari sono i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. Essi sono nominati dal Gestore della crisi. L'attività svolta dagli Ausiliari può essere esternalizzata a persone fisiche.

## **ART. 6 PROCEDURE APPLICABILI**

Il Debitore/Consumatore, con l'ausilio dell'Organismo Mantovano di Composizione Crisi, può proporre ai creditori una Proposta di Accordo, una Proposta di Liquidazione del Patrimonio, un Piano del Consumatore. Il Procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale competente in riferimento alle procedure previste dalla legge 3/2012 e successive modifiche.

Le procedure applicabili sono quelle previste dalla legge n. 3 / 2012 e successive modificazioni ed in particolare:

- 1) Per le Imprese: la proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ove viene richiesto il consenso dei titolari di almeno il 60% dei crediti.
- 2) Per i Privati: il piano del consumatore che non prevede l'accordo con i creditori. Il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione di meritevolezza ed incolpevolezza formulata dal Giudice.
- 3) Per le Imprese e per i Privati: la liquidazione del patrimonio soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del Giudice.

Sia la proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti, sia il Piano del Consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

Le procedure, se omologate dal Tribunale, comportano che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, in un periodo più lungo e a diverse condizioni di quelle inizialmente previste.

Il debitore, nel proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei crediti, può anche offrire la cessione di propri crediti futuri; è necessario, inoltre, dare conto di tutta la propria consistenza patrimoniale indicando elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che si propone sia realizzabile. A tal fine, qualora sia necessario, è possibile offrire la garanzia di terzi all'uopo disponibili; naturalmente occorre acquisire il consenso scritto degli stessi con l'indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

Dopo il deposito della richiesta in Tribunale (quello di residenza del Debitore) ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione della proposta (cioè il provvedimento che rende vincolante l'accordo o il piano per tutti i creditori).

Il giudice omologa il piano quando:

- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovra indebitamento.

Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede all'omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, ai sensi dell'Art 7 comma 2 legge 3/2012

- lett. a) "e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo";
- lettera b) "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ha fatto ricorso, nei precedenti cinque



anni, ai

procedimenti di cui al presente capo;

- lettera c) "ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis";
- lettera d) "ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale".

## **ART. 7 ACCESSO E MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA, NORME PROCEDURALI**

1. I soggetti interessati ad accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento tramite l'Organismo Mantovano di Composizione Crisi, operante anche nei Comuni aderenti e convenzionati sono :

1. Consumatore definito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 come il come " debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta";

2. Imprenditori commerciali sotto soglia di fallimento (art 1 comma 2 L. F.); non sono soggetti a fallimento tutti gli imprenditori (a prescindere da qualsiasi forma societaria) che pur esercitando attività commerciale possono dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi tre anni :

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 ;
- ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

3. Imprenditore cessato da oltre un anno; l'imprenditore individuale, che si è cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno e che ha le dimensioni (parametri) di un soggetto fallibile, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Questi infatti non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 l.f. Tuttavia, non si può escludere che tali debitori vengano successivamente dichiarati falliti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.f., qualora sia dimostrato che l'effettiva cessazione sia successiva alla cancellazione. In tal caso, secondo l'art. 12, comma 5, legge n. 3/2012, la dichiarazione di fallimento risolve l'accordo con i creditori anche se omologato.

4. Imprenditore agricolo, in quanto soggetto non fallibile, può accedere alla procedura di sovraindebitamento;

5. L'erede dell'imprenditore defunto; l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito fino ad un anno dalla sua morte. Nel caso in cui l'erede abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, continuando l'attività imprenditoriale del de cuius, non verificandosi la confusione tra i patrimoni del primo e del secondo, l'erede potrà proporre ai creditori dell'eredità una procedura di sovraindebitamento dopo che sia trascorso un anno dalla morte del suo dante causa;

6. Le società tra professionisti; considerato che le società tra professionisti esercitano solo ed esclusivamente un'attività

strettamente professionale, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità alle procedure concorsuali e, quindi l'applicabilità della legge n. 3/2012.

7. Le associazioni professionali; si ritiene possano accedere alle procedure di sovraindebitamento, si rende però necessaria la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti.

8. Gli Enti privati non commerciali; con la definizione di enti privati non commerciali si intendono quegli enti, forniti o meno di personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza sociale occupandosi, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà anche internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti. Tali enti però, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali - e per espressa previsione di legge alla liquidazione coatta amministrativa in particolare - a condizione che ricorrano le condizioni di cui di cui all'art. 2, comma 2, l.f..

Rientrano nella categoria in questione, i seguenti enti:

- Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss.c.c.;



- Comitati ex art. 39 e ss.c.c.;
- Organizzazioni di volontariato ex legge n. 226/1991;
- Associazioni di promozione sociale ex legge n. 383/2000;
- Organizzazioni non governative ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n. 383/2000;
- Associazioni sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- Enti lirici ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- Centri di formazione professionali ex legge n. 845/1978;
- Istituti di patronato ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- Imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

9. Liberi Professionisti. Sono liberi professionisti coloro che decidono di subordinare la propria attività professionale, intesa come complesso di atti e regole, alla vigilanza di un ente pubblico preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della professione. Tutti gli altri possono, a ragione, ritenersi prestatori d'opera intellettuale e dunque lavoratori autonomi. Tali soggetti, ontologicamente sottratti all'area della fallibilità, potranno accedere alle procedure di sovra indebitamento.

10. Start Up Innovative previste all'art. 25 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

2. Il debitore/consumatore richiede un Incontro Informativo (gratuito) utilizzando lo sportello dell'Organismo Mantovano di Composizione Crisi istituito presso il Settore Servizi Sociali oppure uno degli sportelli dei Comuni convenzionati con esso che hanno aderito all'iniziativa. I colloqui verranno effettuati nei giorni, nelle ore e nel luogo concordati.

3. Il soggetto interessato avanza all'Organismo Mantovano di Composizione Crisi CC un'Istanza di Prima Valutazione scaricando dal sito web l'istanza in formato word con l'autocertificazione del sovra indebitato attestante l'elenco dei debiti e dei crediti assunti. La domanda di avvio della procedura e l'autocertificazione devono essere depositate presso la Segreteria dell'O.C.C. in formato cartaceo o a mezzo pec : [marcaria.mn@legalmail.it](mailto:marcaria.mn@legalmail.it). All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente e al Segretario per la eventuale ammissione. Il Referente nomina il Gestore della Crisi secondo le modalità e i criteri di cui al presente Regolamento;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute;
- d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'O.C.C. l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 c. 3 a) DM 202/2014, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'art. 9 c 1 Legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'O.C.C. comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

L'istanza dovrà essere corredata da fotocopia del bonifico effettuato in favore del Comune di Marcaria sul conto n. \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ pari ad € 100,00 per le famiglie ed € 200,00 per i titolari di Partita Iva. Tale importo quale fondo spese sostenute dall'Organismo per l'istruttoria.

La Segreteria Amministrativa predispone un preventivo di spesa complessiva sulla base degli importi autocertificati dal Debitore. Verranno inoltre precisati i tempi e le modalità di pagamento del compenso che potrà essere rateizzato e/o inserito nel piano. Il debitore sottoscriverà per accettazione il citato preventivo.

L'istanza può essere avanzata anche dal solo richiedente direttamente o tramite Legale. L'autocertificazione e le informazioni richieste sono destinate esclusivamente ad una prima valutazione di ammissibilità della richiesta. Il compenso previsto verrà calcolato sulla base di



quanto autocertificato dall'istante e verificato dall'OCC in fase di accertamento dei debiti. L'Organismo procederà quindi alla valutazione della proposta assumendo le decisioni ritenute più opportune. Nel corso della procedura il debitore dovrà fornire tutti i chiarimenti eventualmente richiesti. Il Piano eventualmente asseverato verrà inoltrato, allegato all'istanza avanzata dall'indebitato o dal Legale all'uopo dallo stesso incaricato, al Tribunale competente per i provvedimenti ritenuti opportuni.

La Segreteria, inoltre, predispone il preventivo relativo all'eventuale integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'Ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo e il gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

#### **ART. 8 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

I membri degli organi dell'O.C.C. di cui all'art. 4 non possono essere nominati - e se nominati decadono - fino al termine della situazione di incompatibilità, gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

#### **ART. 9 - RISERVATEZZA**

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto, n. 2027/2014.

I membri degli Organi dell'O.C.C., i Gestori della crisi ed il loro Ausiliari, e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi, di liquidazione del patrimonio. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto, n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 14. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

#### **ART. 10 - COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi applicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e i rimborsi spese per l'Organismo, i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese.



Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'O.C.C. ha luogo in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod..

A valere in acconto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari al 20 % (oltre IVA), che deve essere versato, dal debitore/consumatore istante, al momento del deposito della domanda.

Ai Gestori della crisi/liquidazione sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'O.C.C. per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni II del capo 11, I. n. 3 del 2012.